

Deliberazione 4 agosto 2008– VIS 74/08

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai

- rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Bergamo Energia ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Adrara San Martino – ID 2674) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Bergamo Energia vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Bergamo Energia di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 8 gennaio 2008;
 - nota in data 16 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1072), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
 5. Con nota in data 4 aprile 2008 (prot. Autorità n. 9824) il responsabile del procedimento ha comunicato a Bergamo Energia le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
 6. In data 16 aprile 2008 (prot. Autorità n. 11148) Bergamo Energia ha depositato ulteriore documentazione.
 7. In data 30 giugno 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
9. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);

- (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
10. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
 11. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
 - da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
 12. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
 13. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
 14. Bergamo Energia, che risulta operare nelle località di Adrara San Martino (ID 2674) per un periodo decorrente dall'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
 15. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Bergamo Energia è superiore a quello prescritto.
 16. In particolare, per gli anni 2006-2007, la società ha dichiarato di aver applicato, per la località di Adrara San Martino, un coefficiente M per un valore di 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01.
 17. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
 - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per l'anno 2007, con il questionario trasmesso in via telematica l'8 gennaio 2008 in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.

18. Le suddette risultanze istruttorie non sono state smentite da Bergamo Energia, che ha dichiarato di servire nella località un solo cliente finale, cui peraltro ha restituito le somme indebitamente versate.
19. Al riguardo, occorre evidenziare che la disciplina del coefficiente M è volta a tutelare il singolo cliente finale (assicurando, in particolare che il prezzo da questi pagato per la fornitura – commisurato all'energia elettrica prodotta dal gas – sia, da un lato, quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi e, dall'altro, non determini disparità di trattamento rispetto agli altri clienti diversamente localizzati sul territorio nazionale). Conseguentemente, l'applicazione di valori superiori a quelli fissati dall'Autorità anche ad un solo cliente finale, comportando per quest'ultimo pagamenti superiori a quelli dovuti, è comunque idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma violata.
20. Pertanto, la circostanza che la violazione di Bergamo Energia abbia coinvolto un solo cliente finale, nonché il fatto che i suoi esborsi siano stati restituiti, dopo l'avvio del procedimento, non rilevano ai fini della sussistenza della responsabilità, ma solo ai fini della quantificazione della sanzione.
21. Per quanto riguarda il diverso profilo delle azioni intraprese da Bergamo Energia per porre rimedio alla violazione accertata, la società ha dimostrato, con la documentazione acquisita il 16 aprile 2008, di aver applicato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della deliberazione n. 300/07, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità, nonché di aver restituito al cliente interessato le somme da questi indebitamente versate.

Quantificazione della sanzione

22. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Bergamo Energia ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. Tuttavia, la violazione risulta circoscritta ad un solo cliente finale.
24. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Bergamo Energia ha dimostrato (cfr. paragrafo 21) di aver applicato, dopo l'avvio del procedimento, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità nella località in esame, nonché di aver restituito ai clienti finali ivi serviti le somme da questi indebitamente versate.
25. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Bergamo Energia non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
26. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 16,7 milioni di euro.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Bergamo Energia per la violazione, per gli anni 2006-2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrivito di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

DELIBERA

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Bergamo Energia S.p.A., con riferimento all'anno 2006 e all'anno 2007, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Bergamo Energia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
3. di non adottare il provvedimento prescrivito di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del precedente paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Bergamo Energia S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Bergamo Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Bergamo Energia S.p.A., Via Novelli 11, 24122 Bergamo.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis